



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

VERBALE DI ADUNANZA DELLA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE POSSIEDONO I REQUISITI PER ASSUMERE L'INCARICO DI GIUDICE POPOLARE DELLA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO E DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

L'anno 2016, addì 18 Ottobre alle ore 10,00 presso l'aula della Corte di Assise alla presenza del dott. ALDO TIRONE, Presidente della Sezione Penale, con l'assistenza del direttore amministrativo sottoscritto, si procede all'adunanza per l'aggiornamento dell'elenco delle persone del circondario di Alessandria che possiedono i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare della Corte di Assise di primo grado e della Corte di Assise di appello, ai sensi degli artt. 16 e segg. Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Si dà atto che, per i singoli comuni, sono presenti: *vedi elenco allegato*.

Preliminarmente vengono fornite alcune precisazioni sia di natura tecnica-informativa sia procedurali.

Relativamente all'uso dell'applicativo, si richiamano le regole contenute nelle *Istruzioni per i Comuni*, scaricabili dal sito del Ministero della Giustizia, previo controllo dei prerequisiti per l'installazione del software GPOP.

Con riferimento a n. 22 Comuni i cui elenchi, sebbene siano stati predisposti seguendo le regole tecniche ed apparentemente abbiano superato la validazione del tracciato, siano risultati comunque con *errori* alla verifica effettuata da questo Tribunale, si conviene di predisporre separata lettera nella quale saranno indicati gli errori riscontrati dal sistema GPOP – versione tribunale.

Successivamente si discute, con riferimento agli artt. 9 e 10 (requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di assise di Appello), e richiamato l'art. 13 (formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari), se l'inserimento di un cittadino con titolo di studio superiore alla scuola media debba avvenire in entrambi gli elenchi oppure soltanto in quello previsto per la Corte di assise di Appello.

Il dettato normativo non prevede esplicite istruzioni o indicazioni sulla questione: sulla base della norma costituzionale che sancisce il principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.) si ritiene che nell'elenco dei giudici popolari delle Corti di Assise si debbano inserire tutti coloro che

abbiano conseguito la licenza media e/o un titolo di studio superiore; nell'elenco dei giudici popolari delle Corti di assise di Appello siano inseriti soltanto coloro che siano in possesso del diploma sia di secondo grado sia di laurea.

A questo punto, esaminati gli elenchi pervenuti e *confermati*, non essendovi, da parte di alcuno degli intervenuti, osservazioni da esprimere, la Commissione approva gli elenchi definitivi per l'aggiornamento dell'elenco delle persone del circondario di Alessandria che possiedono i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare:

*n. 3225 persone aventi i requisiti per esercitare le funzioni di giudice popolare di Corte di Assise d'appello,*

*n. 5977 persone aventi i requisiti per esercitare le funzioni di giudice popolare di Corte di Assise di primo grado.*

Il Presidente manda al Direttore amministrativo di trasmettere gli estratti degli elenchi ai rispettivi comuni per gli ulteriori adempimenti ex art. 17 Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,25.

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. ALICE P. NATALE

